

Causa C-518/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

10 agosto 2023

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania)

Data della decisione di rinvio:

27 luglio 2023

Ricorrente:Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände
– Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.**Resistente:**

NEW Niederrhein Energie und Wasser GmbH

Oggetto del procedimento principale

Tutela dei consumatori – Pubblicità – Prezzo dell'energia elettrica – Direttiva 2005/29/CE – Articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c) – Informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29/CE in merito alle modalità di calcolo del prezzo nell'ambito di una definizione del prezzo che dipende dal consumo debbano essere tali da consentire al consumatore di effettuare

autonomamente, sulla base delle informazioni stesse, un calcolo del prezzo, se conosce i consumi che lo riguardano.

Disposizioni del diritto dell'Unione richiamate

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU 2005, L 149, pag. 22, e rettifiche in GU 2009, L 253, pag. 18), in particolare articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c)

Disposizioni nazionali richiamate

Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (legge sulla concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG»), in particolare articoli 5a, paragrafo 1, e 5b, paragrafo 1, punto 3

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La ricorrente è una federazione che raggruppa le 16 associazioni di tutela dei consumatori presenti in Germania. La resistente è un'impresa fornitrice di energia che opera in tutta la Germania approvvigionando di energia elettrica le utenze domestiche, ivi compresi i clienti che acquistano elettricità per un riscaldamento dotato di un sistema di accumulo energetico notturno. Durante le ore notturne in cui è possibile ricaricare, la resistente offre la propria elettricità a tali clienti a una tariffa ridotta. Quest'ultima è più vantaggiosa della tariffa elevata applicabile negli altri orari. I clienti dotati di riscaldamento ad accumulo notturno utilizzano elettricità a una tariffa ridotta per ricaricare i loro sistemi di riscaldamento.
- 2 A seconda delle condizioni locali, il consumo di elettricità di tali clienti per il riscaldamento e per uso generale viene rilevato separatamente o congiuntamente. In caso di rilevazione congiunta, si utilizza un contatore a doppia tariffa dotato di due unità. Con la prima, si rileva il consumo di elettricità negli orari in cui è possibile ricaricare a una tariffa ridotta, mentre la seconda rileva il consumo di elettricità a una tariffa elevata nelle altre fasce orarie. Tuttavia, quando si applica la tariffa ridotta, si consuma, oltre all'elettricità per il riscaldamento, anche elettricità per uso generale che non può essere rilevata separatamente. Alcuni gestori dei sistemi di distribuzione impongono pertanto ai fornitori di energia una cosiddetta quota di bilanciamento, con cui una parte del consumo di energia elettrica misurato alla tariffa ridotta viene conteggiata forfettariamente in base alla tariffa elevata. La resistente comunica ai propri clienti la quota di bilanciamento

stabilita dai gestori. Il gestore locale che opera nel luogo dove ha sede la resistente impone a quest'ultima una quota di bilanciamento del 25%.

- 3 Nelle proprie condizioni generali, di cui il cliente deve confermare di aver preso visione al momento della conclusione dell'ordine su Internet cliccando su di esse, la resistente evidenzia che è il gestore locale a stabilire gli orari per la ricarica e la quota di bilanciamento. La stessa comunica inoltre quali orari per la ricarica e quale fascia oraria di applicazione della tariffa ridotta ha stabilito il gestore locale che opera nel luogo della sua sede e indica che il gestore ha fissato la quota di bilanciamento al 25%.
- 4 Sul suo sito Internet, la resistente offre un simulatore per calcolare le proprie tariffe dell'energia, che può essere utilizzato anche da clienti che acquistano elettricità per il riscaldamento e dispongono di un contatore a doppia tariffa. Essi devono inserire nel simulatore il loro codice di avviamento postale e i loro volumi di consumo alla tariffa elevata e a quella ridotta. Al termine dell'operazione, i clienti ricevono un'offerta tariffaria che possono accettare.
- 5 La ricorrente contesta le proposte tariffarie generate dalla resistente mediante il suo simulatore per il calcolo delle tariffe. Il prezzo totale indicato sarebbe troppo basso in quanto non terrebbe conto della quota di bilanciamento.
- 6 La ricorrente ha chiesto che la resistente sia condannata a cessare, tra l'altro, di pubblicizzare o di far pubblicizzare un'offerta per l'elettricità per il riscaldamento senza informare o far informare espressamente il consumatore, durante l'intera procedura di elaborazione dell'ordine, per quanto riguarda la modalità di fatturazione dell'energia per il riscaldamento, della specifica quota di bilanciamento nell'ambito della misurazione congiunta dell'energia elettrica per il riscaldamento e per uso domestico con un contatore a doppia tariffa (in prosieguo: la «domanda inibitoria»).
- 7 Con la domanda inibitoria, la ricorrente contesta la pubblicità fatta dalla resistente sul suo sito Internet e contenente un'offerta per l'energia per il riscaldamento senza l'espressa indicazione, «per quanto riguarda la modalità di fatturazione dell'elettricità per il riscaldamento, della specifica quota di bilanciamento». In nessun momento della procedura di elaborazione dell'ordine sarebbe fornita alcuna indicazione sulla percentuale di bilanciamento da applicare. Solo nelle condizioni generali della resistente si troverebbe un riferimento al bilanciamento percentuale forfettario tra la tariffa ridotta e la tariffa elevata, fissato al 25%. La resistente non informerebbe il consumatore, nell'ambito della procedura di elaborazione dell'ordine, che include l'utilizzo del simulatore per il calcolo delle tariffe, della percentuale di bilanciamento, fissata dal gestore e comunicata dalla resistente stessa, per il codice di avviamento postale specificamente inserito dal cliente.

- 8 Il Landgericht (Tribunale del Land, Germania) ha respinto il ricorso. L'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land, Germania) ha respinto l'appello proposto dalla ricorrente avverso tale decisione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 9 La domanda inibitoria deve essere accolta se le informazioni che la resistente è tenuta a fornire ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 1 e dell'articolo 5b, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG [articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29] sulle modalità di calcolo del prezzo devono includere, in quanto «informazioni rilevanti», la percentuale di bilanciamento applicabile al cliente in questione.
- 10 Ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 1, dell'UWG, commette un atto di concorrenza sleale chiunque induca in errore un consumatore o un altro operatore del mercato omettendo informazioni rilevanti (punto 1) di cui il consumatore o l'altro operatore del mercato hanno bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e (punto 2) la cui omissione è idonea ad indurre il consumatore o l'altro operatore del mercato ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 3, dell'UWG, nel valutare se vi sia stata un'omissione di informazioni rilevanti, si deve tener conto (punto 1) delle restrizioni in termini di spazio o di tempo imposte dal mezzo di comunicazione scelto per la pratica commerciale e (punto 2) di qualunque misura adottata dal professionista per mettere le informazioni a disposizione del consumatore o di altri operatori del mercato con mezzi diversi da quello scelto per la pratica commerciale. Tali norme costituiscono una trasposizione del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafi da 1 a 3, e dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/29.
- 11 L'articolo 5b, paragrafo 1, dell'UWG elenca le informazioni che, qualora non risultino già evidenti dal contesto, sono considerate rilevanti ai sensi dell'articolo 5a, paragrafo 1, dell'UWG se beni o servizi sono offerti indicandone le caratteristiche e il prezzo in forme appropriate rispetto al mezzo di comunicazione impiegato, in modo tale da consentire a un consumatore medio di concludere l'operazione. Tale disposizione costituisce una trasposizione del combinato disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, e dell'articolo 2, lettera i), della direttiva 2005/29. Tra tali informazioni figurano, ai sensi dell'articolo 5b, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG, il prezzo totale o, se la natura del bene o del servizio comporta l'impossibilità di calcolare il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna e postali oppure, qualora tali spese non possano essere calcolate in anticipo, l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Tale disposizione trae origine dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29.

- 12 La fornitura di energia elettrica che la resistente pubblicizza presso i consumatori viene offerta, ai sensi dell'articolo 5b, paragrafo 1, dell'UWG, in modo da consentire a un consumatore medio di concludere l'operazione.
- 13 Nell'ambito della trasposizione dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29, il legislatore tedesco ha scelto, in luogo della nozione di «invito all'acquisto» utilizzata in tale direttiva, la descrizione secondo cui i beni o i servizi sono offerti in modo da consentire al consumatore medio di concludere l'operazione. In base alla necessaria interpretazione conforme alla direttiva dell'articolo 5b, paragrafo 1, dell'UWG, è sufficiente – ai fini di una proposta ai sensi di tale disposizione – che sussista un invito all'acquisto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29. Secondo la giurisprudenza della Corte, ciò si verifica quando le informazioni sul prodotto commercializzato e sul relativo prezzo sono sufficienti per consentire al consumatore di prendere una decisione di natura commerciale, senza che sia necessario che la comunicazione commerciale comporti anche un mezzo concreto di acquistare il prodotto oppure che avvenga nel contesto o in occasione di un tale mezzo [v. sentenza della Corte del 12 maggio 2011, Ving Sverige (C-122/10, EU:C:2011:299, punto 33)]. Ai sensi dell'articolo 2, lettera k), della direttiva 2005/29 (articolo 2, paragrafo 1, punto 1, dell'UWG), una decisione di natura commerciale comprende qualsiasi decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni; secondo la giurisprudenza della Corte, ciò include anche decisioni che presentano un nesso diretto con esse, ossia la decisione di entrare in un negozio [v., in particolare, sentenza del 19 dicembre 2013, Trento Sviluppo e Centrale Adriatica (C-281/12, EU:C:2013:859, punto 36)] e, secondo il giudice del rinvio, quella di visitare un sito per acquisti online.
- 14 La pubblicità contestata della resistente costituisce un invito all'acquisto e quindi un'offerta ai sensi dell'articolo 5b, paragrafo 1, dell'UWG. Utilizzando il simulatore per il calcolo delle tariffe della resistente, il consumatore riceve le informazioni rilevanti di cui ha bisogno per prendere la decisione di natura commerciale di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica con la resistente. Il sito Internet della resistente consente al consumatore persino di concludere direttamente, sulla base del risultato del calcolo della tariffa, un contratto per la fornitura di energia elettrica con la stessa. Poiché la decisione commerciale rilevante risiede già nell'iniziare la procedura di elaborazione dell'ordine, l'indicazione della quota di bilanciamento nelle condizioni generali di vendita della resistente, di cui quest'ultima informa il consumatore nell'ambito di tale procedura non è idonea, già per motivi temporali, ad adempiere il suo obbligo di informazione.
- 15 Nel caso di specie, pertanto, la resistente è tenuta, in linea di principio, a fornire, sin dall'invito all'acquisto, informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 (articolo 5a, paragrafo 1, e articolo 5b, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG).

- 16 A causa della natura del prodotto, il prezzo (totale) dovuto per la fornitura di elettricità non può essere calcolato in anticipo, in quanto esso dipende dalla quantità di elettricità effettivamente consumata. Quest'ultima può discostarsi dalla quantità di energia elettrica che il consumatore inserisce nel simulatore per il calcolo delle tariffe della resistente.
- 17 Nella fattispecie, si pone la questione, alla quale non si riesce a dare una risposta certa, se le informazioni sulle modalità di calcolo del prezzo che devono essere fornite ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 (articolo 5a, paragrafo 1 e articolo 5b, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG) debbano essere tali da consentire al cliente di effettuare autonomamente, sulla base delle informazioni stesse, un calcolo del prezzo, se conosce i consumi che lo riguardano.
- 18 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che le modalità di calcolo del prezzo comprendono le modalità di calcolo del prezzo finale e, se del caso, le spese aggiuntive o la menzione che tali spese sono a carico del consumatore [v. sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige (C-122/10, EU:C:2011:299, punto 65)]. A tale riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se l'omissione delle modalità di calcolo del prezzo finale impedisca al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, di conseguenza, lo induca a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe preso altrimenti. Ad esso spetta altresì prendere in considerazione i limiti inerenti al supporto impiegato per la comunicazione, la natura e le caratteristiche del prodotto nonché le altre misure che il professionista ha effettivamente adottato per mettere le informazioni a disposizione del consumatore [v. sentenze del 12 maggio 2011, Ving Sverige (C-122/10, EU:C:2011:299, punti da 65 a 72), e del 26 ottobre 2016, Canal Digital Danmark (C-611/14, EU:C:2016:800, punti 58 e da 62 a 64)].
- 19 Il consumatore ha bisogno che gli venga indicata la specifica percentuale di compensazione per prendere una decisione consapevole e l'omissione di tale indicazione è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
- 20 Le condizioni previste dall'articolo 5a, paragrafo 1, punti 1 e 2, dell'UWG (articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2005/29), ossia il fatto che il consumatore abbia bisogno, in tale contesto, delle informazioni che non gli sono state fornite per prendere una decisione consapevole e che l'omissione di tali informazioni sia idonea ad indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso, costituiscono elementi costitutivi ulteriori che devono essere valutati in maniera autonoma.
- 21 Alcuni gestori dei sistemi di distribuzione impongono una quota di bilanciamento ai fornitori di energia elettrica. L'entità della percentuale di bilanciamento dipende quindi dalla decisione del gestore. Inoltre, nell'ambito del ricorso per cassazione (Revision), occorre basarsi, a favore della ricorrente, sull'argomento controverso di quest'ultima secondo cui non tutti i fornitori di energia elettrica

comunicherebbero ai clienti la quota di bilanciamento fissata dal gestore. Di conseguenza, gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5a, paragrafo 1, punti 1 e 2, dell'UWG sono soddisfatti nel caso di specie, in quanto solo l'entità della percentuale di bilanciamento inserita dalla resistente nel calcolo del prezzo consente di confrontare l'offerta della resistente con quella di altri fornitori di energia elettrica. Del resto, ciò vale anche se tutti i fornitori di energia elettrica comunicano allo stesso modo ai clienti la quota di bilanciamento fissata dal gestore, poiché possono esservi due offerte concorrenti, di cui una presenta un prezzo più vantaggioso nell'ambito della tariffa bassa e l'altra un prezzo più vantaggioso nell'ambito della tariffa elevata. Quale offerta sia più vantaggiosa per il consumatore dipende quindi (anche) dalla percentuale di bilanciamento.

- 22 Non è né accertato né evidente che la resistente, la quale fa pubblicità sul proprio sito Internet inserendo un simulatore per il calcolo delle tariffe, sia soggetta a restrizioni a causa del mezzo di comunicazione da essa impiegato.
- 23 La presente causa solleva la questione, a cui non si riesce a dare una risposta certa, relativa al modo in cui deve essere interpretata la nozione di «modalità di calcolo del prezzo» di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 4, lettera c), della direttiva 2005/29 (articolo 5a, paragrafo 1, e articolo 5b, paragrafo 1, punto 3, dell'UWG). La questione pregiudiziale mira a chiarire se le informazioni che il professionista è tenuto a fornire in merito alle modalità di calcolo del prezzo nell'ambito di una definizione del prezzo che dipende dal consumo debbano essere tali da risultare idonee a consentire al cliente di effettuare autonomamente, sulla base delle informazioni stesse, un calcolo del prezzo, se conosce i consumi che lo riguardano.
- 24 La formulazione «modalità di calcolo del prezzo» consente un'interpretazione nel senso che è sufficiente che il professionista si limiti a fornire informazioni generali sugli elementi rilevanti per il calcolo del prezzo e sulle modalità dettagliate di tale calcolo. Neppure la dichiarazione della Corte che l'obbligo di fornire informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo riguarda anche le modalità di calcolo del prezzo finale [v. sentenza del 12 maggio 2011, Ving Sverige (C-122/10, EU:C:2011:299, punto 65)] osta a priori a una siffatta interpretazione.
- 25 Lo scopo della direttiva 2005/29, vale a dire garantire un livello elevato di tutela dei consumatori [v. considerando 5 e 6, nonché articolo 1 della direttiva 2005/29; sentenza del 26 ottobre 2016 (Canal Digital Danmark, C-611/14, EU:C:2016:800, punti 25 e seg. e 62)], potrebbe però deporre a favore della tesi che le informazioni devono consentire al consumatore di individuare il prezzo. Tuttavia, dalla direttiva 2005/29 non si evincono ulteriori specificazioni della nozione di «modalità di calcolo del prezzo».
- 26 Anche il contesto normativo dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 2005/29 potrebbe deporre contro l'ipotesi che sia sufficiente un riferimento generale a una quota di bilanciamento di cui occorre tener conto. Per quanto

riguarda le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali che non possono ragionevolmente essere calcolate in anticipo, è sufficiente in base ad esso l'indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore. Tale parte della normativa non riguarda tuttavia le informazioni relative alle modalità di calcolo del prezzo [v. conclusioni dell'avvocato generale Mengozzi nella causa Citroën Commerce (C-476/14, EU:C:2015:814, punto 73)]. Ciò potrebbe indicare la necessità di informazioni più dettagliate al riguardo. Il caso di specie non ha ad oggetto spese aggiuntive, ma le modalità di calcolo del prezzo finale.

- 27 Il giudice del rinvio rileva, inoltre, che l'omissione di informazioni presuppone che esse rientrino nell'ambito del commercio e della responsabilità del professionista o che quest'ultimo possa ottenerle compiendo sforzi ragionevoli. Ciò tiene conto del fatto che gli obblighi di informazione limitano la libertà d'impresa (articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e devono quindi essere proporzionati. È vero che la direttiva 2005/29 prevede, all'articolo 7, paragrafo 3, unicamente norme relative a restrizioni in termini di spazio e di tempo del mezzo di comunicazione impiegato dal professionista, e non alla disponibilità o all'ottenimento dell'informazione. Tuttavia, se tale aspetto venisse completamente ignorato, il professionista dovrebbe, in tali casi, astenersi da una siffatta pubblicità sotto forma di invito all'acquisto e ricorrere ad altre forme di pubblicità. Tuttavia, il giudice d'appello, in qualità di giudice di merito, non ha constatato che la resistente si troverebbe nell'impossibilità di ottenere informazioni sulle percentuali di compensazione. Benché, nella sentenza d'appello, tale giudice abbia affermato che la resistente si trova nell'impossibilità di indicare una specifica quota di bilanciamento, non è stato accertato quale sforzo comporterebbe per la resistente raccogliere le percentuali di bilanciamento in una banca dati, qualora ne sia già a conoscenza, integrare le percentuali di cui non sia ancora a conoscenza informandosi presso i gestori dei sistemi di distribuzione interessati nonché mantenere aggiornate le informazioni.